

ALLEGATO B)

Comune di
Provincia di Bergamo



PALAZZAGO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con delibera Consiglio Comunale

n.7 del 10-04-2021

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Disciplina della polizia urbana
- » 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
 - » 3 - Disposizione di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

CAPO II - DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

- » 4 - Inquinamento atmosferico e delle acque
- » 5 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- » 6 - Scarico di rottami e di detriti
- » 7 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- » 8 - Installazione di tende solari
- » 9 - Installazione di vetrine
- » 10- Esposizioni di merci e derrate all'esterno dei negozi
- » 11 - Commercio su aree pubbliche
- » 12 - Mercati di gente d'affari
- » 13 - Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche
- » 14 - Installazioni di chioschi ed edicole
- » 15 - Divieto di giochi sul suolo pubblico
- » 16 - Collocamento di condutture

CAPO III - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

- » 17 - Disposizione di carattere generale
- » 18 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
- » 19 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi
- » 20 - Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
- » 21 - Trasporto di materiale di facile dispersione
- » 22 - Sgombero della neve
- » 23 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
- » 24 - Rami sporgenti su sede stradale e foglie sui marciapiedi
- » 25 - Pulizia delle vetrine
- » 26 - Disposizioni riguardanti gli animali
- » 27 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti
- » 28 - Divieto di segatura e spaccatura di legna

CAPO IV - DECORO DEI CENTRI ABITATI

- » 29 - Manutenzione degli edifici
- » 30 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni
- » 31 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- » 32 - Ornamento esterno ai fabbricati
- » 33 - Depositi in proprietà privata
- » 34 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- » 35 - Spolveramento di panni e tappeti

- » 36 - Cani
- » 37 - Bestie macellate e trasporto di cani
- » 38 - Pattumiere e recipienti con rifiuti
- » 39 - Viali e giardini pubblici
- » 40 - Vasche e fontane
- » 41 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità
- » 42 - Accattonaggio
- » 43 - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

CAPO V - QUIETE PUBBLICA

- » 44 - Inquinamento acustico
- » 45 - Esercizio dei mestieri, arti ed industrie
- » 46 - Impianti di macchinari
- » 47 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- » 48 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
- » 49 - Rumori nei locali pubblici e privati
- » 50 - Uso di strumenti sonori
- » 51 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
- » 52 - Venditori e suonatori ambulanti
- » 53 - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie pubbliche
- » 54 - Suono delle campane
- » 55 - Sale da ballo, locali di pubblico spettacolo e ritrovi
- » 56 - Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili
- » 57 - Carovane di nomadi
- » 58 - Attività rumorose

CAPO VI - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- » 59 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili o combustibili
- » 60 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
- » 61 - Detenzione di combustibili in case di abitazione o di altri edifici
- » 62 - Accatastamento di legna o di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
- » 63 - Fucine e forni
- » 64 - Uso di fiamma libera
- » 65 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- » 66 - Animali pericolosi
- » 67 - Strumenti da taglio
- » 68 - Trasporti di oggetti incomodi o pericolosi
- » 69 - Accensione di fuochi
- » 70 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
- » 71 - Manutenzione di aree di pubblico transito
- » 72 - Segnalazione e riparazione di opere in costruzione
- » 73 - Materiale di demolizione
- » 74 - Insegne, persiane, vetrate di finestre
- » 75 - Ripari a pozzi, cisterne e simili
- » 76 - Illuminazione dei portici, delle scale e dei anditi
- » 77 - Veicoli adibiti al servizio pubblico - Norme per i passeggeri e per il personale in servizio
- » 78 - Riconoscimento personale
- » 79 - Comunicazione preventiva ospitalità

**CAPO VII - DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI
E IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

- » 80 - Disposizioni generali

CAPO VIII - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

- » 81 - Cortei funebri
- » 82 - Processioni - Manifestazioni

CAPO IX - SANZIONI

- » 83 - Accertamento delle violazioni e sanzioni
- » 84 - Notifica - Prescrizione - Mancato pagamento
- » 85 - Impugnazione
- » 86 - Sanzioni accessorie - Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio
- » 87 - Sanzioni accessorie – Sequestro e custodia di cose
- » 88 - Sanzioni accessorie – Sospensione delle licenze

CAPO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- » 89 - Denuncia di inizio attività e silenzio assenso
- » 90 - Disposizioni transitorie
- » 91 - Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il Dlg.vo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi ed i luoghi pubblici sono estese agli spazi e i luoghi privati dei soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti, nei cantieri di lavoro e nei locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3 Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in competente bollo.

CAPO II DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4. Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 (artt. 202, 216, 218, 227) delle particolari norme legislative vigenti in materia, nonché quelle del regolamento comunale d'igiene.

Art.5**Modalità per il carico e lo scarico delle merci**

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o di imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 6**Scarico di rottami e di detriti**

È vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie del territorio comunale di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

I depositi di materiale putrescibile devono distare almeno mt. 500 da centri abitati.

Art. 7**Collocamenti di tavoli sedie e piante ornamentali sull'area pubblica**

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio anche se private ma comunque aperte al pubblico con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorsi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Art. 8**Installazione di tende solari**

Tutte le tende dovranno essere collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Ad ogni modo, per l'installazione di tende solari ai piani terreni, superiori o in presenza di marciapiedi o meno, è obbligo fare specifico riferimento a quanto disposto e previsto dal Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 9
Installazione di vetrine

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte le loro spese, rischio e pericolo.

Art. 10
Esposizioni di merci e derrate all'esterno dei negozi

È consentita l'esposizione di merci solo in appositi e decorosi approvati dal Responsabile dei Servizi Tecnici, previa direttive di massima impartite dalla Giunta Comunale, ed esclusivamente di una porzione limitata del suolo di permanenza, in specie per i prodotti alimentari.

Art. 11
Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla vigente normativa in materia e del relativo Regolamento Comunale sul Commercio in vigore, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso stabiliti.

Art. 12
Mercati di gente d'affari

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli; devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti, nel luogo e sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

Art. 13
Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di P.S circa il rilascio delle licenze per spettacoli o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per le feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale, previo parere del Comando di Polizia municipale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi, da trasmettersi in copia all'ufficio competente entro 10 giorni dall'inizio della manifestazione.

Art. 14
Installazione di chioschi ed edicole

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia municipale.

In ogni l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 15**Divieto di giochi sul suolo pubblico**

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

È vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi strumento.

Art. 16**Collocamento di condutture**

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e di edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò che sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo e il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

CAPO III**NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI****Art. 17****Disposizione di carattere generale**

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.

A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Art. 18

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

È proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano il suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o di lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare o insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui al sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 19

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

È proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Art. 20

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

È proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Art. 21

Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 22

Sgombero della neve

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere, a proprie spese, allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi.

È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

L'Amministrazione dovrà ritenersi indenne da ogni pretesa di risarcimento per danni causati a terzi in conseguenza della mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo.

Art. 23

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

È proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.

Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 24

Rami sporgenti su sede stradale e foglie sui marciapiedi

È obbligo tenere pulite da foglie e/o altro derivante dalla naturale o straordinaria caduta di materiale organico dagli alberi di proprietà private che affacciandosi su area pubblica sporcassero la sede stradale o il marciapiede.

Art. 25

Pulizia delle vetrine

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sono alle ore 9,30 del mattino.

Art. 26

Disposizioni riguardanti gli animali

È vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

È vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

È vietato lasciar vagare incustoditi qualsiasi animale da cortile o da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggiali o nei cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione.

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia.

Art. 27

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

È vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente ufficio comunale.

Art. 28

Divieto di segatura e spaccatura della legna

Sul suolo pubblico è vietato segare o spaccare legna.

CAPO IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 29

Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati sono tenuti di norma a mantenere in buono stato di conservazione gli edifici e le loro parti. Essi devono, altresì, evitare casi di grave ed indecoroso degrado delle facciate prospicienti su aree pubbliche.

È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Art. 30

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela delle strade e della circolazione stradale, della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto dell'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art. 31

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 32

Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo tale da evitarne la caduta.

È fatto divieto di esporre vasi od ornamenti in genere all'esterno di finestre o balconi aggettanti sulla pubblica via.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre e balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 33**Depositi in proprietà privata**

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, come accatastamento di materiale edile o rifiuti, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Alla sanzione pecuniaria fa seguito l'obbligo di sgombero immediato del materiale depositati oggetto della violazione.

Art. 34**Lavatura ed esposizione di biancheria e panni**

La stenditura della biancheria, dei panni e simili non è consentita se prospiciente sulla pubblica via.

Art. 35**Spolveramento di panni e tappeti**

È vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti o altri oggetti simili.

Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 sino alle 10 del mattino.

È rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 36**Cani**

Ai cani accompagnati dal detentore è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi i parchi e i giardini; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola. Il detentore dei cani di qualsiasi razza deve comunque avere sempre con sé una museruola.

È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate o segnalate con appositi cartelli di divieto.

Chiunque conduca il cane in ambito urbano è tenuto a raccoglierne le feci e ad avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

Art. 37**Bestie macellate e trasporto carni**

Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti dell'animale.

Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Art. 38**Pattumiere e recipienti con rifiuti**

È vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti, salvo quanto previsto dal Regolamento disciplinante il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Il recipiente dell'umido esposto deve essere di tipo rigido e chiuso.

I contenitori utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto dovranno essere conformi a quanto stabilito nel regolamento.

Art. 39 **Viali e giardini pubblici**

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali non domestici;
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- f) dedicarsi a giochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
- g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

Art. 40 **Vasche e fontane**

È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

È altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Art. 41 **Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità**

È vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

Art. 42 **Accattonaggio**

È fatto divieto, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, di porre in essere qualsiasi forma di accattonaggio molesto ed invasivo, ivi comprese quelle con sfruttamento di animali da affezione, con impiego di minori, anziani, disabili oppure simulando disabilità.

Oltre alle sanzioni amministrative previste, vi è l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva ed è altresì prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare del denaro, provento della violazione, nonché delle eventuali attrezzature impiegate nell'attività di accattonaggio.

Il denaro oggetto di sequestro dovrà essere devoluto alle Associazioni di Volontariato presenti sul territorio del Comune di Palazzago.

Qualora venga accertato che le persone dedite all'accattonaggio siano ospiti presso strutture di accoglienza appositamente impegnate nella gestione degli immigrati a loro affidati, il verbale di accertamento e contestazione della sanzione pecuniaria sarà indirizzato anche al Responsabile della struttura medesima.

Art. 43

Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

È comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

CAPO V

QUIETE PUBBLICA

Art. 44

Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 46

Esercizio di mestieri, arti ed industrie

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione del Comune, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 7 del mattino.

Comunque, nella vicinanza di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

L'Amministrazione comunale può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o di ufficio, in collaborazione con il servizio ASL competente, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti dell'Autorità comunale, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Le norme limitatrici di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportano l'uso di sostanze ritenute nocive.

Art. 46

Impianto di macchinari

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.

Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di 1 : 100 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni d'ingombro.

Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

La concessione della autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:

- a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione anti vibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Art. 47

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

È vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco, sentita l'ASL competente, potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 48**Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni**

Nelle abitazioni, potranno esser usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non recare disturbo al vicinato.

L'Autorità comunale, sentita l'ASL competente, ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

È vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Art. 49**Rumori nei locali pubblici e privati**

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare a giudizio dell'Autorità Comunale e/o dell'ufficio ASL competente, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Art. 50**Uso di strumenti sonori**

È vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori ad eccezione di quelli autorizzati dalle autorità competenti.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

Si applicano le norme contenute nel Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico.

Art. 51**Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori**

Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 52**Venditori e suonatori ambulanti**

Sono vietate, dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 8, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornalieri o altri comunicati.

I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo più di 15 minuti, né successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia municipale.

Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Art. 53**Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie**

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

Art. 54**Suono delle campane**

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono sommesso.

Art. 55**Sale da ballo, locali di pubblico spettacolo e ritrovi**

Le sale da ballo, i locali di pubblico spettacolo e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Comune ed attivati in modo tale che i suoni non possono essere percepiti all'esterno. All'interno il livello di pressione sonora deve essere contenuta nei limiti previsti dalla normativa vigente. Qualora fossero gestiti all'aperto, l'Autorità comunale, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Art. 56**Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili**

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:

- a) al mattino dopo le ore 08.00 e fino alle ore 13.00;
- b) al pomeriggio dalle ore 15.00 fino alla chiusura.

Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Art. 57**Carovane di nomadi**

È vietata la sosta di carovane di nomadi su tutto il territorio Comunale in quanto non sono presenti aree attrezzate ed igienicamente idonee a tale insediamento anche solo temporaneo.

Il Sindaco emette ordinanza di sgombero immediata; entro 48 ore le carovane di nomadi dovranno lasciare il territorio comunale. Le forze di polizia sono tenute a garantire il rispetto dell'Ordinanza.

Art. 58**Attività rumorose**

È vietato l'uso di tagliaerba, motofalciatrici, motoseghe e macchinari ed attrezzi similari dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 22.00 alle ore 08.00.

CAPO VI**NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI****Art. 59****Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili**

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni e olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata, quando degli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 60

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma, i depositi o magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e con soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Art. 61

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno e locali di abitazione.

È vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia o simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e nei ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) le bombole a gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;

b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;

c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione di flusso e di aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione di sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;

- d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il «certificato di prevenzione incendi».

Art. 62

Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

È vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'ufficio competente riterrà di dovere prescrivere.

È pure vietato costruire depositi di materiale infiammabile negli scantinati e nelle autorimesse.

Art. 63

Fucine e forni

Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione del Comune, caso per caso, saranno prestabilite le precauzioni e le prevenienze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite di volta in volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo servizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.

La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca di essa.

Art. 64

Uso di fiamma libera

È assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luigi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
- c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.

Art. 65

Accensioni di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualsiasi arma. È vietato lo sparo di petardi su aree pubbliche.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Comune, che detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

È pure proibito gettare in qualsiasi luogo pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art. 66

Animali pericolosi

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli, ovvero con idonei strumenti di ritenuta, e comunque con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone.

I cani, che rientrano nella lista ministeriale delle razze pericolose, non possono circolare od essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di guinzaglio e museruola.

Sono a carico del proprietario tutte le conseguenze civili o penali derivanti dal comportamento dell'animale.

Anche i cani custoditi nei cortili delle abitazioni devono essere tenuti in modo da non cagionare danno o pericoli agli altri. In particolare la recinzione della proprietà al cui interno sono tenuti cani o altri animali, confinante con la sede pubblica, non dovrà consentire agli stessi di potersi sporgere per mordere o impaurire i passanti.

Gli animali feroci come le tigri, leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tale precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Art. 67 **Strumenti da taglio**

È vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Art. 68 **Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi**

Il trasporto di vetri eccedenti di lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari.

Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle adeguate cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 69 **Accensione di fuochi**

È vietata l'accensione di fuochi per lo smaltimento dei rifiuti di materiale di qualsiasi genere su tutto il territorio comunale e all'interno dei luoghi di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 70 **Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici**

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

È fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 71 **Manutenzione di aree di pubblico transito**

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 72**Segnalazione e riparazione opere in costruzione**

Visto quanto espressamente disposto dal Codice della Strada, dalle leggi urbanistiche e dal regolamento comunale edilizio, la manutenzione ordinaria delle costruzioni e/o di opere e la loro segnalazione, dovranno essere effettuate osservando tutte le norme di sicurezza vigenti.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall' Ispettore del lavoro.

Le eventuali buche aperte a seguito di cantieri stradali o lavori non dovranno essere accessibili ai non addetti ai lavori e a persone estranee, in modo da non cagionare danno a terzi. Al termine dei lavori dovranno essere sistemate in modo adeguato tutte le buche effettuate.

È responsabile la ditta esecutrice dei lavori per tutti i danni materiali e personali cagionati a terzi (anche dopo il termine dei lavori) a seguito di segnalazioni insufficienti o sistemazione e ripristino di luoghi non idonea.

Art. 73**Materiale di demolizione**

È proibito gettare in basso sulla pubblica via in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che all'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

Art. 74**Insegne, persiane, vetrate di finestre**

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 75**Ripari ai pozzi, cisterne e simili**

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art. 76**Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi**

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi altro edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi delle lampade dell'illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso che sia illuminato fino all'alba.

Art. 77**Veicoli adibiti al servizio pubblico
Norme per i passeggeri e per il personale di servizio**

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- 1) di fumare nelle vetture;
- 2) salire o scendere quando la vettura è in moto;
- 3) salire quando la vettura sia segnalata completa;
- 4) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
- 5) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parte della vettura;

- 6) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
- 7) sputare all'interno delle vetture;
- 8) gettare oggetti dalla vettura;
- 9) essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
- 10) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare; distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità comunale, chiedere l'elemosina.

Nelle vetture autofiloviarie è fatto obbligo, al viaggiatore che rimanga in piedi, di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o ad altri possibili appoggi.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

- 1) osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- 2) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

Art. 78

Riconoscimento personale

È vietato l'uso di qualunque mezzo, indumento o manufatto, finalizzato a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 79

Comunicazione preventiva ospitalità di richiedenti asilo ovvero protezione internazionale

I Proprietari o Conduttori o Gestori (siano essi persone fisiche o persone giuridiche di qualsiasi natura e forma) di immobili siti nel Comune e messi a disposizione, tramite contratto di locazione ovvero di comodato ovvero di concessione di qualsiasi diritto reale o personale di utilizzo, a soggetti (persone fisiche o giuridiche) che abbiano tra le finalità l'ospitalità di richiedenti asilo ovvero protezione internazionale, sono tenuti a comunicare via PEC all'A.C. l'esito della procedura di assegnazione entro 48 h. dalla data di pubblicazione delle graduatorie con cui la Prefettura individua i nominativi dei beneficiari.

I Proprietari o Conduttori o Gestori (siano essi persone fisiche o persone giuridiche di qualsiasi natura e forma) di immobili siti nel Comune sono tenuti a comunicare via PEC all'A.C., entro 48 h. dalla data di sottoscrizione, la stipula di accordi, contratti e convenzioni con Organi ed Amministrazioni Pubbliche deputati alla gestione dei migranti richiedenti asilo ovvero protezione internazionale.

I Proprietari o Conduttori o Gestori (siano essi persone fisiche o persone giuridiche di qualsiasi natura e forma) di immobili siti nel Comune, devono produrre via PEC all'Autorità Comunale entro 7 giorni dalla sottoscrizione, l'autocertificazione dell'avvenuta sottoscrizione del contratto riportante: gli estremi dell'atto di agibilità dei locali; la durata del rapporto; il numero di richiedenti asilo ovvero protezione internazionale da ospitare nella struttura così come indicato in contratto). E' obbligatoria l'allegazione di copia dei certificati di conformità degli impianti installati presso l'immobile, rilasciati da professionisti abilitati.

Gli enti, le associazioni o le società ovvero il responsabile della convivenza anagrafica, che gestiscono strutture sul territorio comunale che offrono ospitalità ai migranti richiedenti asilo ovvero protezione internazionale, sono tenute a comunicare al Comune, attraverso una relazione via PEC, ogni quindici giorni dalla data della firma della sottoscrizione, l'organizzazione interna della struttura di accoglienza, consistente nella dichiarazione di quanti siano i soggetti che vi alloggiano, dei servizi resi, della provenienza degli stessi nonché di ogni altra informazione riguardante la condizione di salute dei medesimi.

Gli enti, le associazioni o le società che gestiscono strutture sul territorio comunale ovvero il responsabile della convivenza anagrafica che offrono ospitalità ai migranti richiedenti asilo ovvero protezione internazionale, sono tenuti a comunicare al Comune, entro il termine di 48 h, la revoca della misura di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale al fine della cancellazione anagrafica ex art. 5 bis commi 2 e 3 D.lgs. n. 142/2015 come modificato dal D.L n.13/2017.

Gli enti, le associazioni o le società che gestiscono sul territorio comunale strutture ospitanti richiedenti asilo ovvero altre forme di protezione internazionale, hanno obbligo di cura e sorveglianza dei richiedenti protezione internazionale ospitati presso le proprie strutture.

In caso di violazione di normative statali, regionali, comunali o di ordinanze comunali da parte di richiedenti asilo ovvero altra forma di protezione internazionale, ove previste sanzioni, gli enti, le associazioni o le società che gestiscono la struttura presso la quale è ospitato il soggetto responsabile della violazione, sono obbligati solidalmente con il responsabile della violazione.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, si applica per ciascuna inadempienza, la sanzione amministrativa prevista dalla Legge n.689/1981, art. 16 comma 2, dal T.U.E.L. n. 267/2000, art. 7 Bis, dalla Legge n. 189/2002, art. 8 e s.m.i. e dal Regolamento Comunale per l'Applicazione delle Sanzioni Amministrative di Competenza Comunale.

CAPO VII

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 80

Disposizioni generali

Per le materie in esame si rinvia agli appositi Regolamenti Comunali e ai criteri generali ed agli indirizzi adottati dal Consiglio Comunale con provvedimenti esecutivi o con futuri provvedimenti.

CAPO VIII

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 81

Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 82

Processioni - Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

Non possono essere interrotti mediante superamento con vetture o altro i cortei funebri, le processioni effettuate.

CAPO IX

SANZIONI

Art. 83

Accertamento delle violazioni e sanzioni

La vigilanza e l'attività di prevenzione e repressione relative all'attuazione del presente regolamento è demandata agli agenti della Polizia Municipale dipendenti ed eventualmente dei Comuni convenzionati,

autorizzati ad operare nel territorio comunale, a tutte le Forze di Polizia ed ai corpi di Guardie Giurate ed Ecologiche Volontarie cui è riconosciuta la qualifica di agenti di P.S.

Quando le violazioni non costituiscono reato, ovvero non siano già previste da una legge gerarchicamente e di specifica competenza superiore, esse saranno punite con sanzioni amministrative che vengono deliberate dalla Giunta Comunale.

Nel caso di mancato pagamento, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, (Ordinanza ingiunzione di pagamento e riscossione coatta).

Art. 84

Notifica - Prescrizione - Mancato Pagamento

I termini per la notificazione, la prescrizione e le procedure relative al mancato pagamento dei verbali sono quelli stabiliti dalla legge 24v novembre 1981 n. 689.

Art. 85

Impugnazione

Avverso ai verbali del presente Regolamento è sempre ammesso ricorso ai sensi del D.L. 150/2011.

Art. 86

Sanzioni accessorie

Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 38 della legge 8 giugno 1990, N° 142 e successive modificazioni, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 87

Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 88

Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;

- c) per la morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

CAPO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 89 Applicazione

In tutti i casi in cui è consentito dalla normativa in vigore, per le attività disciplinate dal presente regolamento, trova applicazione la disciplina prevista dagli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di denuncia di inizio attività e di silenzio-assenso.

Art. 90 Disposizioni transitorie

Le sanzioni amministrative e quelle accessorie derivanti dagli illeciti previsti dal presente Regolamento sono applicate alle violazioni commesse dopo la sua entrata in vigore.

Art. 91 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo, abroga il regolamento precedente, le ordinanze emesse e le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso. In presenza di diversa disposizione regolamentare, o di specifiche leggi speciali verranno applicate queste ultime.